



# COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n° 1

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

C.F.: 85501190012

## ORDINANZA N. 8 del 21/03/2020

**OGGETTO: Temporanee misure per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" –  
Chiusura del cimitero comunale.**

### IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel Dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

CONSIDERATO che lo stesso Dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Forno Canavese e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del Dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino a nuovo provvedimento, degli impianti sportivi, giardini, aree verdi comunali, campi gioco scuole, parchi giochi e cimitero presenti sul territorio comunali;

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... omissis ...."

### **ORDINA**

La chiusura al pubblico, sino a nuove disposizioni, al fine di inibire la frequentazione da parte dei fruitori sino al **26 MARZO 2020**, del cimitero comunale, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 10 persone.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Forno Canavese.  
La trasmissione della stessa alla Prefettura di Torino, alla Stazione carabinieri di Rivara e alla Polizia Municipale di questo Ente;

### **COMUNICA**

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

**Forno Canavese, 21.03.2020**



**IL SINDACO**  
**Alessandro Giacomo GAUDIO**